



REPUBBLICA ITALIANA **348 /2022**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax                      Presidente

Claudio Guerrini              Consigliere

Elena Papa                      Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n.348 /2022

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 62642 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 94493, reso per l'anno 2016 dall'agente contabile Farmanet Scandicci s.p.a., società partecipata dal Comune di Scandicci (FI), nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente e rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Cocchi, presso cui è elettivamente domiciliato in Genova , via C. Macaggi n. 21/8, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni ai sensi dell' art. 28 c.g.c. luigi

[cocchi@ordineavvgenova.it](mailto:cocchi@ordineavvgenova.it);

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'8 settembre 2022, il relatore ed il

pubblico ministero nella persona del procuratore regionale

Rosaria Acheropita Mondera;

## F A T T O

Con la relazione di irregolarità n. 95/2022, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 94493, reso per l'esercizio 2016 dall'agente contabile Farmanet Scandicci s.p.a., quale consegnatario dei titoli azionari del Comune di Scandicci (FI).

La società è una partecipata del comune di Scandicci, incaricata di detenere le azioni dell'Ente.

Si ricava dagli atti che il conto si riferirebbe ai soli titoli materiali depositati presso la società stessa, oggetto di rendicontazione annuale entro i termini contrattualmente stabiliti. Nella rendicontazione è indicato il numero delle azioni, 492.072 in tutto ed il loro valore (pari ad € 6,27 cadauna, per un totale di euro 3.085.291,44). Il numero è rimasto invariato per tutto l'esercizio 2018.

Con memoria depositata in data 11 agosto 2022 si è costituita in giudizio la società Farmanet s.p.a, la quale, ricostruita la giurisprudenza in materia con specifico riguardo all'evoluzione della nozione di agente contabile, e affermata la correttezza del proprio agire in rapporto al all'epoca dei fatti, si rimette alle valutazioni della Corte.

Con memoria del 16 agosto 2022 il comune di Scandicci, riassunti in elenco gli estremi delle relazioni di irregolarità a questo pervenute con riguardo ai conti resi dalle proprie partecipate per gli esercizi 2016 – 2018, ricorda a sua volta l'ormai superata giurisprudenza del 2010, cui le rese del conto si erano riferite, e precisa che a partire dal 2019, in adeguamento alla più recente linea interpretativa, i conti sarebbero stati resi dal Sindaco (2019) e dal Segretario generale (2020).

In via preliminare, si pone il problema dell'eventuale improcedibilità del

giudizio di conto, dovendosi individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente.

Ci si deve cioè chiedere se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode – detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate. Il problema si porrebbe in termini analoghi nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorrerebbe documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

All'udienza di discussione, presente la difesa della società Farmanet s.p.a., sono state svolte oralmente le richiamate osservazioni.

Il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

Quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

In via preliminare occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (ex *plurimis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU., ord. n. 7390/2007).

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie*

*nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi*

*fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto*

*azioni e quote societarie” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).*

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili

debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la

consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827).

L’art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che “*Gli agenti che ricevono in*

*consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i*

*quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle*

*conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di*

*agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per*

*debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di*

vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”,

perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex multis*,

Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n.

127/2020).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le

società partecipate, si pone il problema, evidenziato nella relazione di

irregolarità, dell’individuazione del soggetto qualificabile come agente

contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui

conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto

designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro

materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con

conseguente esclusione dell'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati. Ha, invece, ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio".

Si è così affermato che: *"assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale"* (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Infatti, a tale riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che: *"il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve*

*riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi*

*distribuiti*" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D'altra parte, l'art.

29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti

e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) *"rispondono anche delle variazioni*

*dei crediti a loro affidati"*.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le

modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le

modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni

o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise,

15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), anche se tale

rendicontazione riguarda *"una responsabilità nei confronti dell'ente di*

*appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità*

*di gestione amministrativa che contabile in senso proprio"* (Corte dei

conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR).

Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che: *"L'agente contabile*

*non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto,*

*di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni*

*(quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato,*

*l'esercizio di un diritto di opzione)"* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n.

7390).

Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia,

comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti,

ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

È compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti

contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è, quindi, compito dell'Ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *"per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato"*.

Nel caso in esame, la società Farmanet Scandicci s.p.a. non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'Ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in quanto è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da "debito di vigilanza" e non da "debito di custodia", sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Ne consegue che il conto, oggetto del presente giudizio, è improcedibile.

Resta fermo l'obbligo per l'Ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare i conti giudiziali secondo le regole sopra indicate.

Trattandosi di una pronuncia in rito si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 94493,

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l'eventuale formulazione dell'istanza di resa di conto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 8 settembre 2022.

IL RELATORE

Elena Papa

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

*Depositata in segreteria il 25/10/2022*

*Il Funzionario*

Giacomo Vannacci (*f.to digitalmente*)